

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0158/Pres.

Allegato A

Regolamento per il riparto tra le Amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province» di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per il riparto tra le Amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province» di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 2
(Beneficiari)

1. I destinatari dell'assegnazione del Fondo di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sono le Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3
(Criteri di riparto)

1. Le risorse finanziarie disponibili sul Fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le Amministrazioni provinciali;
- b) la residua disponibilità viene ripartita, per ogni Provincia, in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della Provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia della Provincia.

Art. 4
(Modalità di erogazione)

1. L'assegnazione, alle Amministrazioni provinciali, delle risorse finanziarie confluenti nel Fondo di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 30/1999, è disposta con decreto del Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia.

Art. 5
(Destinazione dei fondi)

1. I fondi assegnati e non integralmente utilizzati dalle Province nel corso di un esercizio finanziario devono essere trasferiti all'esercizio successivo e ridestinati alle medesime finalità.

Art. 6
(Norma transitoria)

1. Per il solo esercizio finanziario 2003 le risorse disponibili sul fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le Amministrazioni provinciali;
- b) la residua disponibilità viene ripartita per due terzi in ragione dell'ammontare delle richieste di danni già presentate e trasferite alle Province ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale n. 30/1999 e per un terzo in ragione delle percentuali calcolate ai sensi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.